



**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(Sez. I)**

E

**PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
(Sez. II)**

per il triennio

2024-2026

Sommario

SEZIONE I - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) 2024-2026

1

1. PREMESSA	1
2. FINALITA'	1
3. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	2
4. GLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	3
5. IL PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE, APPROVAZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO	3
6. SOGGETTI e RUOLI della STRATEGIA di PREVENZIONE CORRUZIONE e TRASPARENZA	4
6.1. Organo di Supervisione Strategica (CdA)	5
6.2. Organo di Controllo (Collegio Sindacale).....	5
6.3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPTC).....	5
6.4. Organo di Vigilanza D.Lgs. 231/2001 (ODV).....	6
6.5. Direzione Generale.....	7
6.6. Personale.....	7
6.7. Referenti della prevenzione della corruzione	7
6.8. Responsabili delle Unità organizzative	8
6.9. Stakeholders.....	8
7. IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	8
7.1. Analisi del contesto esterno di riferimento	8
7.2. Analisi del contesto interno di riferimento	9
8. MISURE PER LA PREVENZIONE del RISCHIO di CORRUZIONE – <i>Presidi Generali e Obbligatorie</i>	16
8.1. Formazione	16
8.2. Codice Etico.....	17
8.3. Modello di Organizzazione e Gestione D.Lgs. 231/2001	17
8.4. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti (Whistleblowing)	18
8.5. Rotazione del personale e distinzione delle competenze	22
8.6. Verifica dell'insussistenza delle cause di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi (ex D.Lgs. 39/2013)	22
8.7. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (c.d. <i>Pantouflage</i>)	23
8.8. Flussi informativi e tutele del whistleblower	24
8.9. Rafforzamento dell'antiriciclaggio.....	24
8.10. Monitoraggio sull'attuazione delle misure generali di prevenzione della corruzione	25

SEZIONE II – PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'26

1. PREMESSA E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	26
2. DATI PUBBLICATI	26
3. ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA: RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA E MISURE ORGANIZZATIVE ADOTTATE	27

4. MISURE DI MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA	
.....	27
5. ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO	27
6. SISTEMA SANZIONATORIO	28
7. PROGRAMMA FORMATIVO	28

SEZIONE I - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) 2024-2026

1. PREMESSA

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (nel seguito anche “PTPCT” o “Piano”) costituisce parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (nel seguito anche “Modello 231” o “MOG 231”) di Garanzie per Partecipazioni e Finanziamenti Spa (nel seguito anche “Gepafin” o la “Società”).

Esso è adottato in conformità con quanto previsto dalla L. n.190/2012 (la cd legge Anticorruzione, di seguito anche “190”), secondo gli indirizzi e le indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito “ANAC” o l’”Autorità”) nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019 - PNA 2019 (Delibera n. 1064 del 13/11/2019) e nelle Linee Guida approvate con Delibera n. 1134/2017, nonché del Piano Nazionale Anticorruzione 2022 - PNA 2022 approvato dal Consiglio dell’ANAC il 16 novembre 2022 e deliberato dal Consiglio dell’ANAC in data 17 gennaio 2023 (Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023), dopo il parere favorevole della Conferenza Unificata del 21 dicembre del 2022 e il parere favorevole del Comitato Interministeriale per la Prevenzione e il Contrasto della Corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione. L’ANAC specifica che il PNA 2022 avrà validità per il prossimo triennio ed è finalizzato a rafforzare l’integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, puntando nello stesso tempo a semplificare e velocizzare le procedure amministrative.

Tra i temi oggetto di aggiornamenti e di specifico approfondimento vengono segnalati:

- Rafforzamento dell’antiriciclaggio
- Identificazione del titolare effettivo delle società che concorrono ad appalti pubblici
- Mappatura dei processi
- Pantouflage
- Poteri e funzioni ANAC
- Le semplificazioni per i piccoli comuni
- Obblighi di pubblicazione e fondi PNRR.

Il PTPCT ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. Il piano, completo degli allegati, è ampiamente diffuso e pubblicato nel sito istituzionale della Società (www.gepafin.it) nella sezione “Società Trasparente” sotto la sezione “Altri contenuti”.

2. FINALITA’

Il PTPCT rappresenta il documento basilare per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione e della trasparenza all’interno di Gepafin. A tal fine identifica e comprende tutte le misure volte a prevenire o a contenere il rischio di corruzione e a questo riguardo integra e sviluppa i presidi di controllo definiti nel MOG 231¹, al fine di coprire le esigenze di contrasto dei fenomeni corruttivi rilevanti ai sensi della 190. Per quel che riguarda la disciplina in tema di misure anticorruzione e di trasparenza, Gepafin ha, inoltre, regolamentato in appositi documenti organizzativi le regole, i ruoli, le responsabilità, i flussi informativi, le modalità operative e i presidi - misure di controllo.

Come ricordato nel PNA 2019, riprendendo le Convenzioni internazionali (ratificate dall’Italia), nell’ordinamento penale italiano la corruzione non coincide più con i soli reati definiti corruttivi in senso

¹ Il MOG231, completo degli allegati, è pubblicato nel sito istituzionale della Società (www.gepafin.it) nella sezione “Chi siamo”. Alla data dell’approvazione del presente PTPCT, il modello è in fase di aggiornamento.

stretto, ma comprende anche i reati che la legge definisce condotte di natura corruttiva. Le disposizioni per la prevenzione della corruzione della 190 hanno, difatti, introdotto ovvero messo a sistema misure che incidono sui fattori che determinano condotte, situazioni o condizioni, organizzative ed individuali, riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione, che potrebbero favorire la commissione di fatti corruttivi in senso proprio. Nel contempo, va ribadito che il D.Lgs. n. 97/2016 ha previsto l'integrazione tra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e il (precedente) Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI), disponendo che i destinatari degli obblighi introdotti dalla l. n. 190/2012 adottino un unico strumento di programmazione, ossia il PTPCT.

L'intendimento di Gepafin, unitamente alla tenacia e determinatezza di tutte le persone che compongono la struttura societaria, hanno consentito e produrranno ragionevolmente, anche per l'imminente futuro, effetti positivi nell'ambito dei processi di prevenzione della corruzione e trasparenza. A conferma di ciò, nel corso degli ultimi tre anni (2020, 2021, 2022) non si sono verificati eventi significativamente modificativi del rischio di corruzione.

Inoltre, in linea con quanto previsto dal PNA 2019 e sulla base di quanto stabilito dal CdA, la Società, nel corso dell'ultimo periodo dell'anno 2020 e nel primo trimestre 2021, ha proceduto a sviluppare una nuova metodologia di gestione del rischio corruzione, rafforzando nel contempo le misure di prevenzione e trasparenza. In considerazione di ciò, il PTPC mira a disciplinare le misure poste in atto dalla Società al fine di prevenire e contenere il rischio di commissione di fenomeni corruttivi, configurabili rispetto alle attività aziendali caratteristiche poste in essere. Il PCPT, pertanto, promuove la costante osservanza, da parte dell'intero personale della Società e dei soggetti aventi rapporti, dei principi di legalità, trasparenza, correttezza e responsabilità stabiliti dall'ordinamento vigente. Il contenuto del PTPCT è integrato da quello del "Codice Etico" che è stato rivisto e aggiornato nel corso del primo semestre 2021.

Nell'aggiornare il piano triennale 2024-2025, si è tenuto conto della normativa vigente e del nuovo Piano Nazionale Annuale 2022 (PNA 2022 deliberato dall'ANAC in data 17 gennaio 2023, delibera n. 7, valido per i prossimi tre anni (2023 – 2025). Il PTPCT è finalizzato a rafforzare l'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni e negli enti interessati e che punta contemporaneamente a semplificare e velocizzare le procedure amministrative.

I fenomeni corruttivi toccano tutta la collettività, visto che le ricadute economiche, politiche, ambientali, sociali sono enormi, minando proprio il benessere pubblico. L'adesione a un sistema di prevenzione della corruzione, non può consistere in soluzioni meramente formali e burocratiche. La concreta definizione di un assetto organizzativo effettivamente orientato alla prevenzione del fenomeno della corruzione, deve essere il motore di comportamenti etici, efficaci e sostenibili, con risultati facilmente monitorabili dalla collettività. Pertanto è necessario implementare realmente i sistemi di governance, controllo e gestione dei rischi che possano prevedere e prevenire potenziali situazioni a rischio corruzione prima che si manifestino, al fine di ridurle all'interno delle singole organizzazioni pubbliche / enti, per preservare e creare allo stesso tempo valore pubblico. Alla base è necessaria l'integrità e la cultura del singolo. Obiettivo è quello di rafforzare ancor di più i sistemi di prevenzione della corruzione, partendo dalle fondamenta valoriali e comportamentali sia dell'organizzazione che del singolo, attraverso la creazione della cultura del rischio e della *compliance*, mostrando alcuna tolleranza nei confronti dei qualsiasi forma corruttiva.

3. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La materia è disciplinata dalla seguente normativa:

- a) L. 190/2012 e s.m.i.;
- b) D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

- c) Delibera n. 72 del 11 settembre 2013 – “*Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione*”;
- d) D.Lgs. 39/2013 e s.m.i.; Circolare n. 1/2014 del Ministero per la PA e la Semplificazione;
- e) Determinazioni ANAC n. 8 del 17.6/2015 e n.12/2015;
- f) L. n.124/2015;
- g) D.Lgs. n. 97/2016;
- h) Delibera ANAC n. 831 del 3.08.2016 (approvazione del PNA 2016, in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute D. Lgs. 97/2016);
- i) Delibera ANAC n. 833 del 3.08.2016;
- j) D.Lgs. n. 175/2016 (TU *in materia di società a partecipazione pubblica*, pubblicato nella G.U., Serie generale, n. 210 del 8.09.2016, entrato in vigore il 23.09.2016);
- k) Delibera ANAC n.1309 del 28.12.2016 “*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni dei limiti all’accesso civico di cui all’ Art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013*”;
- l) Delibera ANAC 1208 del 22.11.2018 (aggiornamento al PNA 2017);
- m) Determinazione n. 1134 del 08.11.2017 - “*Nuove Linee nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle P.A.*”;
- n) Delibera ANAC n.1074 del 21.11.2018 (aggiornamento al P.N.A. 2018);
- o) Delibera ANAC n. 1064 del 13.11.2019 (P.N.A. 2019-2021)
- p) P.N.A. 2022.

4. GLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Contenuto necessario del Piano sono gli obiettivi strategici in materia di prevenzione corruzione e trasparenza, la cui definizione è rimessa dall’art. 1, c.8 L.190 all’organo di indirizzo (il CdA di Gepafin). Gli obiettivi strategici approvati dal Consiglio di Amministrazione il 23/12/2022, per il Piano 2022- 2024 sono:

- 1) verificare, ad evento, la presenza di adeguati presidi in materia di prevenzione della corruzione nei regolamenti e procedure aziendali;
- 2) informatizzare gli adempimenti di trasparenza relativi alle procedure di gara da pubblicare in formato tabellare e alla concessione dei finanziamenti;
- 3) rafforzamento dell’analisi dei rischi e delle misure di prevenzione, proseguendo nelle attività di mappatura e analisi dei rischi di corruzione nei processi aziendali;
- 4) approfondire il dettaglio dell’analisi dei processi delle aree a maggior rischio corruzione già mappati
- 5) Incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e sulle regole di comportamento per il personale della struttura dell’ente anche ai fini della promozione del valore pubblico

5. IL PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE, APPROVAZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO

Il presente PTPCT è stato predisposto dal RPCT della Società, con il coinvolgimento e il contributo fattivo del personale aziendale, sotto gli indirizzi diramati dal CdA (cfr. quanto sopra, per la definizione degli obiettivi strategici di cui all’art. 1, comma 8, l. n. 190/2012), che lo ha adottato, tenendo anche conto delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottate dalla Regione Umbria.

La redazione del PTPCT è, pertanto, di competenza del RPCT che lo presenta per l’approvazione all’Organo di indirizzo (il CdA). Per il corretto esercizio delle proprie funzioni e compiti, il RPCT si relaziona costantemente con l’OdV 231 e il Collegio Sindacale.

Le attività funzionali alla redazione del documento sono sintetizzabili in quelle di seguito elencate: analisi del contesto (esterno e interno); valutazione del rischio (identificazione dei processi, degli eventi rischiosi, analisi del rischio e ponderazione del rischio); trattamento del rischio (identificazione delle misure e programmazione delle misure).

Il PTPCT 2024-2026 della Società ha lo scopo di garantire un'adeguata e sostanziale strategia di contrasto alla corruzione e fornire una ragionevole garanzia di trasparenza amministrativa. A tal fine, il monitoraggio delle misure riportate nel Piano è attuato nei tempi e secondo le modalità specificate nei paragrafi che seguono, nonché nell'Allegato 12. I destinatari del Piano sono Componenti del CdA della Società; i Componenti Effettivi del Collegio Sindacale della Società (nonché i membri supplenti); l'Organismo di Vigilanza; il Personale tutto, ricomprendendo le qualifiche dirigenziali; tutti coloro che prestano a qualunque titolo servizio presso la Società ed entrano in contatto ovvero hanno rapporti con la stessa.

A valle delle attività di cui sopra e della disamina dello schema di Piano da parte del Consiglio di Amministrazione, in vista dell'adozione della versione definitiva del Piano Gepafin ha sollecitato i propri stakeholders a partecipare attivamente al processo di elaborazione del PTPCT, pubblicando specifico avviso in tal senso sul sito istituzionale. Si precisa che la consultazione pubblica è avvenuta anche in riferimento all'uscente PTPCT 2023 – 2025 e ha avuto una durata di un mese. Si è svolta dal 15 dicembre 2023 alle ore 12:00 del giorno 15 gennaio 2024. Si evidenzia che alla scadenza dei termini per la consultazione pubblica, non essendo pervenuti riscontri così si è proceduto con la redazione del PTPCT da adottare a seguito di Delibera del Consiglio di Amministrazione per poi essere pubblicato sul sito istituzionale della Società, Sezione "Società Trasparente".

L'aggiornamento del Piano, anche infra annuale ove necessario, potrà avvenire anche a seguito di:

- a) modifiche normative che abbiano ad oggetto la disciplina in materia di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza e obblighi di informazione pubblica;
- b) modifiche normative e regolamentari che incidano sul perimetro delle attribuzioni, delle attività o dell'organizzazione della Società;
- c) aggiornamento degli orientamenti espressi dall'ANAC in sede di attività consultiva o di vigilanza;
- d) individuazione di nuovi rischi ovvero di fattori di rischio; individuazione di punti di debolezza o inefficienze del Piano o comunque di situazioni di non adeguatezza individuate dal RPCT.

Le attività di monitoraggio e verifica conseguenti al rilascio del PTPCT hanno lo scopo, attraverso l'effettuazione di verifiche intermedie, di permettere al RPCT di intraprendere tempestivamente le iniziative ritenute più adeguate per evitare/ridurre eventuali scostamenti rispetto a quanto pianificato. Scopo dell'attività è la verifica dell'effettività del sistema di controlli interni posto in essere e, in particolare, la verifica dell'efficacia del sistema di prevenzione e delle relative misure. Sulla base delle verifiche, pertanto, il RPCT aggiorna la pianificazione in sede di riesame del PTPC. Tali verifiche vengono condotte in autonomia dal RPCT, anche a campione (nel paragrafo 6.3 sono riportati in dettaglio i compiti del RPCT).

6. SOGGETTI e RUOLI della STRATEGIA di PREVENZIONE CORRUZIONE e TRASPARENZA

Gepafin ritiene che solo attraverso una mirata attività di sensibilizzazione di tutti i livelli aziendali, nell'ambito delle rispettive responsabilità, possano essere minimizzati o neutralizzati i rischi di commissione dei reati di corruzione.

L'attuazione e il monitoraggio degli adempimenti connessi alla prevenzione della corruzione previsti dal PTPCT spettano, non solo al RPCT e all'ODV 231, bensì anche ai vertici della società, ai suoi dirigenti e a tutto il personale in servizio, avvalendosi di strumenti, procedure e sistemi di controllo aziendali.

6.1. Organo di Supervisione Strategica (CdA)

A tale organo di indirizzo sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca del RPCT;
- b) definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, nonché adozione del PTPCT e i suoi aggiornamenti, nel rispetto dei termini di legge, su proposta del RPCT;
- c) ricezione della relazione semestrale del RPCT e di eventuali segnalazioni delle disfunzioni inerenti l'attuazione delle misure in materia PCT;
- d) esame della relazione annuale sui risultati dell'attività svolta dal RPCT e richiesta di informazioni al RPCT qualora lo ritenga opportuno;
- e) segnalazione all'OdV 231 e al RPCT di eventuali situazioni di illecito verificatesi nell'ambito della Società di cui sia venuto a conoscenza.

6.2. Organo di Controllo (Collegio Sindacale)

A tale organo sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) collaborazione con il CdA nel perseguimento delle finalità anticorruzione;
- b) formulazione proposte di integrazione del Piano;
- c) segnalazione all'OdV 231 e al RPCT di eventuali situazioni di illecito verificatesi nell'ambito della Società di cui sia venuto a conoscenza.

6.3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPTC)

Il RPTC è nominato e revocato dal CdA e svolge le proprie funzioni con piena autonomia ed effettività riportando direttamente al CdA relativamente ai temi afferenti alla prevenzione della corruzione e trasparenza. Il RPCT, nonché i soggetti dei quali lo stesso si avvalga, sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza sulle informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito dell'incarico e, in ogni caso, le informazioni sono trattate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE/679/2016, D.Lgs. 196/2003, D.Lgs. 101/2018). In caso di inadempimento degli obblighi connessi all'incarico, il RPCT è soggetto a responsabilità disciplinare, secondo quanto previsto dal CCNL di riferimento, dal Codice disciplinare aziendale, e in considerazione di quanto disposto dall'art. 1, c. 12,-14 della L.190/2012.

Il RPCT, compatibilmente con le peculiarità della struttura di Gepafin, svolge i seguenti compiti:

- a) predispone e propone al CdA il PTPCT e i relativi aggiornamenti, curandone la pubblicazione sul sito internet;
- b) individua modalità, tecniche e frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche ai fini del loro aggiornamento periodico;
- c) vigila sull'attuazione, sul funzionamento e sull'osservanza del Piano nonché propone modifiche allo stesso (al CdA, all'OdV, al DG) in caso di accertamento di significative violazioni delle prescrizioni o di intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società, anche in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla Società;
- d) verifica l'effettiva attuazione della "segregazione delle funzioni" definita dalla Società per lo svolgimento delle attività caratterizzate da un più elevato rischio di reato di corruzione;

- e) promuove, coordinandosi con le strutture aziendali competenti, idonee iniziative per la capillare diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi indicati dal PTPCT, monitorandone l'attuazione e l'assimilazione;
- f) individua, d'intesa con le funzioni competenti, il personale da inserire nei programmi di formazione, anche sulla base dei processi operativi caratterizzati da un più elevato rischio di corruzione, individuandone i destinatari;
- g) segnala tempestivamente le violazioni di cui viene a conoscenza all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare; in esito alle verifiche e ove venga ravvisata una violazione di legge o delle procedure, sollecita le strutture aziendali competenti all'applicazione delle sanzioni disciplinari adeguate, informandosi in ordine alle concrete modalità di adozione ed attuazione delle stesse;
- h) procede, nell'ambito di inchieste interne, all'eventuale audizione degli autori delle segnalazioni, dei soggetti individuati e/o indicati quali responsabili di una presunta violazione, nonché di tutti coloro che siano in grado di riferire in merito ai fatti oggetto dell'accertamento;
- i) verifica la veridicità della dichiarazione rilasciata dagli amministratori e dirigenti sulla base della normativa vigente;
- l) redige e pubblica annualmente, nei termini di legge, nel sito web della Società, una relazione sui risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base di uno schema che ANAC pubblica annualmente;
- m) attesta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati indicati all' Art. 1, commi da 15 a 33, della Legge n.190/2012 s.m.i., limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea (D.Lgs. 33/2013); n) collabora con l'OdV 231 per i controlli di pertinenza organizzandone l'azione integrata.

Per l'adempimento dei compiti citati il RPCT potrà in ogni momento:

- a) verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e/o verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che si discostano dalle procedure normalmente seguite, individuate nell'ambito dell'attività di verifica o dietro specifica segnalazione;
- b) richiedere ai dipendenti che hanno istruito una pratica di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale;
- c) effettuare, tramite l'ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio della Società al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità delle attività;
- d) condurre attività di controllo, di analisi, di accertamento e ricognizione su atti interni ed osservazione sulle attività aziendali con specifico riferimento all'utilizzo delle risorse pubbliche ed alla loro destinazione. A tal fine ha libero accesso a tutta la documentazione che riterrà rilevante e può acquisire, ovunque e dovunque, ogni documento che ritiene necessario per il corretto svolgimento dei suoi compiti istituzionali;
- e) eseguire accessi programmati o a sorpresa agli Uffici della Società al fine della rilevazione ed analisi di processi sensibili ritenuti a rischio di commissione di reato;
- f) effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Società, soprattutto nell'ambito dei processi e delle attività a rischio riconducibili alla gestione delle risorse pubbliche;
- g) coordinarsi con il management della Società per effettuare specifiche segnalazioni all'Autorità Giudiziaria, valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultimo per l'erogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare.

6.4. Organo di Vigilanza D.Lgs. 231/2001 (ODV)

L'Organismo di Vigilanza:

- a) collabora con il RPCT ai fini del monitoraggio, attuazione e osservanza del Piano allo scopo di prevenire le fattispecie di reato;
- b) formula proposte di integrazione e aggiornamento del Piano, al fine di rendere coerenti e sinergici il PTPC e il MOG 231.

6.5. Direzione Generale

La Direzione Generale:

- a) dispone assetti organizzativi volti a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi;
- b) vigila sull'operato dei dipendenti tramite un'attività di monitoraggio delle attività svolte dalle aree operative;
- c) segnala tempestivamente al RPCT le violazioni di cui viene a conoscenza;
- d) commina eventuali sanzioni disciplinari in caso di grave inadempimento agli obblighi di pubblicazione.

6.6. Personale

Il coinvolgimento di tutto il personale in servizio (compresi collaboratori a qualsiasi titolo), per competenza di grado e responsabilità è fondamentale per la qualità del Piano e delle relative misure di prevenzione.

Al personale in servizio sono attribuiti i compiti di:

- a) segnalazione di casi di conflitto di interessi;
- b) attuazione delle attività informative nei confronti del RPCT, secondo quanto previsto nel Piano;
- c) messa a disposizione della documentazione eventualmente richiesta dal RPCT fornendo altresì qualunque informazione ritenuta necessaria ad un corretto monitoraggio;
- d) segnalazione tempestiva al RPCT delle violazioni di cui vengono a conoscenza;
- e) partecipazione all'iter di mappatura dei processi e di gestione del rischio;
- f) segnalazione di sussistenza di cause di incompatibilità e/o inconferibilità;
- g) segnalazione di eventuale sussistenza a proprio carico di procedimenti di rinvio a giudizio;
- h) partecipazione ai momenti formativi che attengono ai temi dell'anticorruzione e della trasparenza;
- i) fornire risposte direttamente alle richieste dell'RPCT.

6.7. Referenti della prevenzione della corruzione

Sono individuati quali referenti i Responsabili di ciascun ufficio della Società, con particolare riferimento ai responsabili delle seguenti funzioni: Responsabile Area Impieghi; Responsabile Area Amministrazione; Responsabile Ufficio Legale e Contratti; Responsabile Area Processi Organizzativi.

In ogni caso, a tutti i responsabili di ciascuna Area/Ufficio della Società sono attribuiti i seguenti principali compiti:

- a) osservare e far osservare ai propri collaboratori che operano nella propria area le misure contenute nel Piano;
- b) attuare le attività informative nei confronti del Responsabile, secondo quanto previsto nel Piano;
- c) svolgere un costante monitoraggio sull'attività svolta negli uffici di appartenenza anche attraverso un'attenta verifica dell'operato dei dipendenti appartenenti al proprio ambito;
- d) mettere a disposizione i documenti eventualmente richiesti dal RPTC, fornendo altresì qualunque informazione ritenuta necessaria ad un corretto monitoraggio;
- e) segnalare tempestivamente al Responsabile le violazioni di cui vengono a conoscenza.

6.8. Responsabili delle Unità organizzative

I responsabili di tutte le aree, come parzialmente anticipato nel punto 6.7, supportano attivamente e coadiuvano l'attività del RPCT, fornendo la documentazione e le informazioni richieste.

Inoltre:

- a) supportano il RPCT nella individuazione degli impatti organizzativi e procedurali a seguito di aggiornamenti normativi in materia di anticorruzione e trasparenza;
- b) partecipano al processo annuale di analisi dei rischi corruttivi (mappatura dei processi, individuazione dei rischi e delle relative misure di mitigazione) e danno attuazione alle misure in essere nonché alle azioni da intraprendere nel rispetto dei tempi indicati;
- c) formulano al RPCT proposte in merito al processo di gestione del rischio corruttivo e alla individuazione di misure concrete ed efficaci;
- d) segnalano tempestivamente al RPCT eventuali disfunzioni o criticità in merito all'attuazione del PTPCT;
- e) contribuiscono all'aggiornamento annuale del PTPCT e formulano suggerimenti e proposte integrative;
- f) condividono, con la struttura responsabile della formazione, le esigenze formative in materia di anticorruzione e trasparenza, così da segnalare al RPCT gli ambiti di intervento;
- g) assicurano l'applicazione delle disposizioni in materia di rilevazione e gestione dei conflitti di interesse;
- h) monitorano, secondo le rispettive competenze, l'attuazione delle misure del PTPCT e di quelle rilevate nel processo di gestione del rischio;
- i) segnalano al RPCT e al Direttore Generale i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure del Piano.

In relazione alla trasparenza:

- l) assicurano l'adempimento degli obblighi di trasparenza secondo le disposizioni normative vigenti e applicabili a Gepafin, predisponendo, aggiornando, trasmettendo e pubblicando, secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei termini di legge, i dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione;
- m) segnalano al RPCT eventuali criticità rispetto agli obblighi di pubblicazione, al fine di individuare, con il coordinamento del RPCT, la soluzione più adeguata;
- n) propongono al RPCT eventuali specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge;
- o) assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico.

6.9. Stakeholders

Sono invitati a formulare suggerimenti e proposte che contribuiscono al processo di formazione e valutazione del Piano. Sul tema si evidenzia che la Società, in linea con il P.N.A. 2019, ha posto il PTPCT in consultazione pubblica per favorire il processo citato da parte dei portatori d'interesse.

7. IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

7.1. Analisi del contesto esterno di riferimento

L'analisi del contesto esterno ha rilevanza al fine di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente di operatività della Società possano o meno dare luogo al verificarsi di fenomeni corruttivi. Al fine di una corretta contestualizzazione del presente Piano, risulta indispensabile l'analisi delle dinamiche culturali,

sociali ed economiche del territorio nel contesto di riferimento. Tale analisi sono necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa veicolare all'interno della Società considerando le specificità dell'ambiente in cui la stessa opera. Del resto, e come suggerito dall'ANAC, sono proprio le variabili criminologiche, sociali, culturali ed economiche del territorio a favorire, almeno potenzialmente, il verificarsi di fenomeni corruttivi.

Ai fini dell'analisi del contesto esterno, Gepafin ha preso in considerazione i dati elaborati dalle relazioni diramate dall'ANAC, dalle Prefetture e dal Ministero dell'Interno. Inoltre sono stati visionati i principali articoli pubblicati su quotidiani, con particolare riferimento a quelli on line, laddove si riportava la commissione di illeciti nel territorio umbro.

Per quanto più di interesse per la Società, anche in ragione delle attività core, va evidenziato che l'emergenza Covid19 ha implicato un acuirsi dei rischi corruttivi e di riciclaggio, come ampiamente attestato dalla Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia². È innegabile come la pandemia abbia ulteriormente accentuato le enormi e inaccettabili differenze sociali, già esistenti prima dello scoppio della crisi sanitaria. In un siffatto scenario i mercati siano particolarmente esposti ad abusi e manovre speculative di qualsivoglia natura. Il pericolo di una gestione impropria degli strumenti finanziari apprestati per far fronte ai devastanti (e verosimilmente duraturi) effetti sull'economia globale della pandemia Covid-19 è avvertito in vari settori: da quello sanitario a quello degli appalti pubblici a quello della sicurezza sui luoghi del lavoro.

Transparency International, la nota organizzazione internazionale che monitora su scala globale i fenomeni corruttivi, si è in particolare preoccupata come l'ingente ammontare di finanziamenti provenienti dagli Stati e dalle istituzioni europee, possa comportare un aumento dei fenomeni di corruzione e altri comportamenti contrari all'interesse collettivo. Con il nuovo Piano Anticorruzione 2022 l'ANAC ha posto particolare attenzione al PNRR, dedicando la sezione speciale ai contratti pubblici, alle tematiche della trasparenza, del conflitto di interesse, all'individuazione della titolarità effettiva delle società che partecipano alle gare di appalto. L'ANAC ha cercato di fornire un aiuto nella individuazione di misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza agili e al contempo utili ad evitare che l'urgenza degli interventi faciliti esperienze di cattiva amministrazione, propedeutiche a eventi corruttivi. Infine si evidenzia che è stata altresì esaminata l'analisi del contesto esterno svolta da Regione Umbria nel proprio PTPCT 2023-2025 (stante la medesima operatività territoriale, anche in una ottica di coordinamento tra i due sistemi, al fine di riflettere sui possibili rischi esterni e, al contempo, individuare i portatori di interessi che potrebbero incidere sull'operatività di Gepafin).

7.2 Analisi del contesto interno di riferimento

Gepafin è una società finanziaria a capitale misto pubblico – privato, iscritta all'Albo Intermediari Finanziari (ex art. 106 Testo Unico Bancario). Ad oggi azionista di maggioranza è la Regione Umbria, che direttamente (48,85%) o attraverso Sviluppumbria S.p.A. (6,97%) detiene complessivamente circa il 56% del capitale sociale. Il restante 44% è posseduto quasi interamente da istituti di credito. Scopo di Gepafin è *“concorrere alla realizzazione dell'equilibrato sviluppo dei programmi regionali di sviluppo economico e sociale del territorio, operando, in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni della regione Umbria, a sostegno, in particolare, delle attività delle Piccole e Medie Imprese con strumenti finanziari di qualsiasi natura ed attività connesse e strumentali”* (Statuto).

² Cfr da ultimo il comunicato di Banca d'Italia del 16.04.2020, recante *“Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da covid-19”*, cui si rinvia integralmente.

La Gepafin è una finanziaria regionale ed ha lo scopo di concorrere, nel rispetto degli ambiti delineati dagli Artt. 117 e 118 della Costituzione nonché della normativa regionale vigente in materia, alla realizzazione dei programmi regionali di sviluppo economico e sociale del territorio, operando, in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni della Regione Umbria, a sostegno, in particolare, delle attività delle piccole e medie imprese (PMI) con strumenti finanziari e attività connesse; il tutto finalizzato alla creazione di condizioni di competitività complessiva del sistema produttivo territoriale e partecipando a progetti di supporto allo sviluppo regionale nei settori strategici. A far data dal 5 febbraio 2017 la Società è stata autorizzata dalla Banca d'Italia ad esercitare l'Attività di Intermediario Finanziario ex Art.106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385 (di seguito TUB).

La Società si è trovata quindi ad applicare e conciliare sia il complesso normativo previsto per le società di diritto privato a controllo pubblico che quello previsto per gli Intermediari Finanziari vigilati da Banca d'Italia.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, sia mediante utilizzo di fonti finanziarie di terzi in gestione che con risorse proprie, la Società può, a favore di piccole e medie imprese (PMI) del territorio:

- a) concedere finanziamenti ordinari o agevolati sotto qualsiasi forma anche attraverso sottoscrizione di prestiti obbligazionari ed acquisizione di partecipazioni temporanee in società di capitali;
- b) prestare attività connesse e strumentali rispetto alle attività finanziarie esercitate, anche nelle forme della strutturazione e gestione degli strumenti finanziari, della consulenza e prestazione di servizi che siano di interesse per la realizzazione di programmi economici e di piani di sviluppo formulate dagli organi regionali, nazionali e comunitari in favore o per conto di imprese, enti pubblici, agenzie, ministeri e loro derivazioni, organismi comunitari, finanziari e regionali, consorzi di garanzia fidi, associazioni di categoria;
- c) collaborare alla progettazione e attuazione di politiche di intervento in materia di ricerca, innovazione e sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale umbro.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può:

- a) associarsi ad enti, organismi ed istituti che abbiano scopi affini o analoghi al proprio o che operino nei settori di interesse regionale;
- b) effettuare tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario, necessarie od utili al perseguimento dell'oggetto sociale. Restano comunque escluse la gestione diretta di aziende non necessarie od utili al proseguimento dell'oggetto sociale nonché la raccolta del risparmio tra il pubblico.

Nello svolgimento della propria attività, la Società osserva le disposizioni di legge previste per le società di diritto privato a partecipazione pubblica di controllo (TUSP D.Lgs. 175/2016) e, nella gestione dei fondi di terzi, adotta il complesso delle disposizioni di gestione dettate in fase di affidamento.

Per quanto concerne invece le operazioni effettuate a valere sul proprio patrimonio, la Società, quale intermediario finanziario, adotta il complesso normativo, per organizzazione e vigilanza, come tempo per tempo emanato da Banca d'Italia (circolare n. 288/2015) recependone le relative indicazioni e linee guida, ponendo in essere processi aziendali ispirati ai criteri di conformità e contenimento dei rischi, nell'ottica di una sana e prudente gestione.

Come detto, nello svolgimento dell'attività economiche finanziarie a valere sul proprio patrimonio, la Gepafin è sottoposta al controllo di vigilanza della Banca d'Italia. La Società è iscritta all'Albo unico degli intermediari finanziari previsto dall' ex Art.106 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), a seguito della riforma del Titolo V disposta dal D.Lgs. n. 141/2010 e successive modifiche e integrazioni.

Al fine di integrare il concetto di prevenzione della corruzione e i presidi conseguenti, giova ricordare che i poteri di vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia sono disciplinati dal TUB in armonia con le disposizioni dell'Unione Europea, e sono posti al servizio degli obiettivi di tutela della gestione sana e prudente degli intermediari, della stabilità complessiva del mercato finanziario, dell'efficienza e della competitività del sistema finanziario, della trasparenza e correttezza delle operazioni e dei servizi.


Inoltre, sono applicabili a Gepafin le disposizioni per gli intermediari finanziari contenute nella Circolare n. 288 del 2015, che, fra le altre prescrizioni, introducono un rigido sistema di controlli interni, "costituito dall'insieme di regole, funzioni, strutture, risorse, processi e procedure volti ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle seguenti finalità:

- a) verifica dell'attuazione delle strategie e delle politiche aziendali;
- b) salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- c) efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- d) affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche;
- e) prevenzione del rischio che l'intermediario sia coinvolto, anche involontariamente, in attività illecite.

Il presente Piano tiene conto del monitoraggio continuo sull'attività aziendale svolto dalle funzioni di controllo come sopra dettagliato, al fine di non gravare eccessivamente l'operatività aziendale introducendo duplicazioni di adempimenti e verifiche.

Di seguito si riporta l'organigramma di Gepafin, così come recepito nella Relazione sulla Struttura Organizzativa approvata dal CdA in data 26/02/2024:

Organigramma Gepafin - 26 febbraio 2024



La Società ha adottato un modello di *governance* tradizionale la cui struttura organica è incentrata su un Consiglio di Amministrazione, un Direttore Generale e un Collegio Sindacale, come riportato nel punto 6.

Gli attori coinvolti nella definizione dell'impianto e nel funzionamento del Sistema dei Controlli Interni sono:

- Organi Aziendali: Organo con funzione di supervisione strategica e gestione, Organo con funzione di controllo;
- Funzioni Aziendali di Controllo³: Funzione *Internal Audit*, Funzione *Risk Management*, Funzione *Compliance*
- Presidi Specialistici di Controllo;
- Strutture operative che eseguono controlli di primo livello.

7.3 La gestione del rischio corruzione

Il processo di gestione del rischio corruzione di Gepafin è stato elaborato tenendo conto dell'attuale organizzazione aziendale, della dimensione dell'attività concretamente svolta dalla Società, tenendo anche presente l'attuale situazione epidemiologica (Covid-19). In ogni caso, il processo di gestione del rischio di Gepafin è stato sviluppato sulla base delle "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi" di cui all'allegato 1 della Delibera ANAC n. 1064 del 13/11/2019 Piano Nazionale Anticorruzione 2019, e, nell'ottica della gestione integrata con il MOG 231 e con le altre analisi di rischio e correlate valutazione svolte dalle altre funzioni di controllo della Società.

Il processo di gestione del rischio si articola nelle seguenti fasi: analisi del contesto esterno; analisi del contesto interno; mappatura dei processi e valutazione del rischio; trattamento del rischio; monitoraggio e riesame; consultazione e comunicazione.

I ruoli dei soggetti coinvolti nel processo di prevenzione e gestione del rischio di corruzione sono indicati al paragrafo precedente, a cui si rinvia per i relativi approfondimenti. I risultati del processo di gestione del rischio sono riportati nelle schede di cui agli allegati *Control Risk Assessment* Anticorruzione.

Al fine di identificare le aree che in ragione della natura e delle attività ad essere correlate risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi – e per individuare i presidi più adeguati a prevenire e/o gestire tali rischi – è stata effettuata una mappatura della struttura organizzativa della Società ed un'analisi valutativa dei processi aziendali.

La metodologia utilizzata per la mappatura e la valutazione dei processi e dei rischi corruttivi è stata effettuata, per quanto possibile, secondo il principio di gradualità, così come definito nelle "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi" di cui all'All.1 del Piano Nazionale Anticorruzione 2019.

In base all'analisi del contesto interno organizzativo – e coerentemente con le analisi svolte secondo le più recenti indicazioni di prassi dell'A.N.AC. – sono state individuate le seguenti aree di rischio:

³ Per quanto concerne le diverse funzioni aziendali di controllo direttamente coinvolte nel sistema dei controlli interni sono riportate nell'Allegato 1 del presente Piano.

#	Aree di rischio
1	Approvvigionamento di beni e servizi
2	Affari legali e contenzioso
3	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, finanziamenti, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
4	Gestione entrate, spese e patrimonio
5	Incarichi e Nomine
6	Assunzione e gestione del personale
7	Gestione verifiche e ispezioni con Organi di Vigilanza e altri enti pubblici
8	Gestione rapporti con PA e altri enti

Per le n. 8 aree sopra individuate come potenzialmente più a rischio, il processo è stato suddiviso, laddove possibile per l'anno in corso, in macro fasi e per ciascuna di esse è stato individuato e valutato il rischio corruttivo inerente e residuo. Si precisa che la mappatura e la valutazione dei processi subirà continui aggiornamenti e valutazioni nel corso del triennio 2024-2026.

La rilevazione delle aree a rischio corruzione e la valutazione dei rischi e delle misure o presidi correlati è stata condotta dal RPCT con il contributo dei Responsabili delle strutture organizzative coinvolte, sulla base dell'analisi del contesto interno ed esterno, utilizzando il format sotto riportato:

MAPPATURA DEI PROCESSI e VALUTAZIONE DEI RISCHI																
Aree di rischio	Macro processo	Macro fase	Struttura organizzativa	Codice processo	Codice rischio	Rischi connessi	Fattori abilitanti o indicatori	Rischio inerente (P*I)	Misure di prevenzione generali	Misure di prevenzione specifiche	Valutazione delle misure	Rischio residuo (RI*VM)	Motivazione	Misure da intraprendere	Soggetti coinvolti	Data di implementazione

La valutazione delle aree e delle attività potenzialmente rischiose si articola nelle seguenti fasi:

1. stima del rischio inerente, ossia a prescindere dalle misure (o presidi) in essere;
2. valutazione delle misure (o presidi) in essere: rilevazione e valutazione delle misure generali e specifiche adottate dalla Società per la mitigazione del rischio;
3. stima del rischio residuo al netto delle misure (o presidi) in essere.

La metodologia utilizzata per la valutazione dei rischi di ciascuna è descritta nel seguito ed il dettaglio delle schede di analisi dei rischi sono allegate al presente Piano.

Rischio inerente (RI)

Il rischio inerente (o potenziale) è valutato in termini qualitativi come combinazione della probabilità (P) e dell'impatto (I) di ciascun evento rischioso, indipendentemente dalla presenza di misure generali e/o specifiche di controllo (c.d. presidi) secondo una scala articolata su tre livelli: Alto (A), Medio (M), Basso (B).

RISCHIO INERENTE (RI) A; M; B		Impatto (I)		
		Alto	Medio	Basso
Probabilità (P)	Alta	Alto	Alto	Medio
	Media	Alto	Medio	Basso
	Bassa	Medio	Basso	Basso

La probabilità che si verifichi un evento corruttivo viene valutata tenendo conto di molteplici fattori, tra i quali si citano il grado di discrezionalità, la rilevanza esterna, la struttura organizzativa, la complessità del processo, il valore economico, le segnalazioni pervenute e gli eventi corruttivi accaduti nel corso dell'anno.

L'impatto, invece, viene valutato considerando gli effetti che l'evento corruttivo – nel caso in cui si manifestasse – potrebbe produrre all'interno e/o all'esterno della Società in termini organizzativi, reputazionali, legali ed economici.

Valutazione delle misure (VM)

Le misure di prevenzione e gestione del rischio adottate dalla Società sono valutate mediante un giudizio qualitativo riguardante l'adeguatezza del disegno e l'efficacia delle misure stese.

Tale valutazione è articolata su quattro livelli: Adeguato (A), Parzialmente adeguato (PA), Parzialmente inadeguato (PI), Non efficace (NE).

VALUTAZIONE DELLE MISURE (VM) A; PA; PI; NE		Efficacia delle misure (EM)			
		Efficace	Parzialmente efficace	Parzialmente inefficace	Non efficace
Disegno delle misure (DM)	Adeguato	Adeguato	Parzialmente adeguato	Parzialmente inadeguato	Non adeguato
	Parzialmente adeguato	Parzialmente adeguato	Parzialmente adeguato	Parzialmente inadeguato	Non adeguato
	Parzialmente inadeguato	Parzialmente inadeguato	Parzialmente inadeguato	Parzialmente inadeguato	Non adeguato
	Non adeguato	Non adeguato	Non adeguato	Non adeguato	Non adeguato

Rischio residuo (RR)

Il rischio residuo è il rischio che permane al netto delle misure (o presidi) esistenti ed effettivi. È ottenuto dalla combinazione del rischio inerente e della valutazione delle misure ed è espresso in termini qualitativi su quattro livelli: Grave (G), Alto (A), Medio (M), Basso (B).

RISCHIO RESIDUO (RR) G, A, M, B		Valutazione delle misure (VM)			
		Adeguata	Parzialmente adeguata	Parzialmente inadeguata	Non adeguata
Rischio inerente (RI)	Alto	Basso	Medio	Alto	Grave
	Medio	Basso	Basso	Medio	Alto
	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio

Si precisa che la valutazione effettuata per determinare il rischio residuo di ogni area esaminata è stata condotta secondo una logica c.d. prudenziale e cautelativa; pertanto, nonostante risultino alcuni processi ovvero macro fasi con un rischio medio, non risultano misure di controllo da intraprendere.

Ciò non significa, che nel corso dell'anno non possano essere decise dal RPTC, anche con la collaborazione dell'ODV 231 e delle funzioni di controllo di Gepafin, ulteriori misure generali e/ o specifiche da intraprendere nel corso del triennio 2024–2026.

7.4 Il Trattamento del rischio

Il trattamento del rischio ha riguardato l'individuazione e la valutazione delle misure che la Società ha posto in essere al fine di prevenire e mitigare i potenziali rischi corruttivi.

Nell'ambito di questa attività sono state identificate le misure generali, che intervengono in misura trasversale sull'intera Società e incidono sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, e le misure specifiche, che incidono in modo puntuale nella prevenzione e mitigazione di specifici rischi. Le misure sono state complessivamente valutate in base al loro disegno, ossia in funzione della loro potenziale idoneità a mitigare il rischio, e in termini di efficacia, ossia secondo il loro effettivo e corretto funzionamento.

L'individuazione delle misure generali e specifiche è stata condotta dal RPCT con il contributo dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo e dei responsabili delle strutture organizzative interessate.

Dall'analisi dei presidi e delle misure esistenti sono emerse eventuali azioni da intraprendere per rafforzare il sistema di prevenzione dei rischi corruttivi, per le quali sono stati indicati i soggetti responsabili e le relative date di implementazione.

Ovviamente, essendo il PTPC un documento dinamico e la gestione del rischio di corruzione un processo *on going* le azioni migliorative, le date di implementazione e le strutture responsabili, possono essere oggetto di rimodulazione, anche in considerazione della situazione epidemiologica tutt'ora in corso.

7.5 Monitoraggio e riesame

Come si evince dalle schede di analisi dei rischi, allegate al presente Piano, lo stato di attuazione delle misure da implementare è stato rilevato dal RPCT con la collaborazione del Direttore Generale e dei responsabili delle strutture organizzative coinvolte.

Nel momento in cui sarà aggiornato il MOG 231, ed in particolare i protocolli – procedure di controllo correlate, il RPCT, sentito l'ODV 231, effettuerà un altro aggiornamento complessivo in ordine allo stato di adeguatezza delle misure da intraprendere, anche al fine di evitare ridondanze e inefficienze.

Inoltre, in ottica di miglioramento continuo e di aggiornamento in itinere del PTPC e dei suoi allegati, il RPTC alla fine del primo semestre 2021 effettuerà un'analisi sull'attuazione delle misure avviate e intraprese. Gli esiti del monitoraggio saranno rendicontati al CDA in occasione della relazione semestrale e annuale delle attività svolte. Qualora dal monitoraggio emergesse l'inidoneità di determinate misure alla prevenzione del rischio, il RPCT interverrà con tempestività per ridefinire la modalità di trattamento del rischio.

Almeno una volta all'anno, in occasione dell'aggiornamento del Piano, il RPCT, con il contributo dell'OdV

e delle funzioni aziendali di controllo - *Internal Audit, Compliance, Risk Management* e Antiriciclaggio - effettua il riesame della funzionalità complessiva del sistema di gestione del rischio, al fine di valutarne la tenuta e la robustezza. Considerato che il presente *risk assessment* è aggiornato al mese di Gennaio 2024, il riesame sarà effettuato a partire dall'ultimo quadrimestre dell'anno in corso.

7.6 Consultazione e comunicazione

Come già rappresentato nei paragrafi che precedono, al fine di alimentare il continuo miglioramento del sistema di prevenzione della corruzione, tutte le fasi del processo di gestione del rischio vedono il coinvolgimento delle strutture organizzative.

In particolare, nell'analisi del contesto interno ed esterno, nella mappatura dei processi, nella valutazione e trattamento dei rischi e nel monitoraggio, il RPCT si avvale del supporto e della collaborazione dei responsabili delle strutture organizzative e dei contributi delle funzioni di controllo.

Le risultanze delle analisi relative al processo di gestione del rischio sono comunicate ai responsabili delle strutture della Società, nonché ai responsabili delle funzioni di controllo, al Direttore Generale, al CdA, al Collegio Sindacale, all'ODV, al fine di consentire la massima condivisione e conoscenza.

8. MISURE PER LA PREVENZIONE del RISCHIO di CORRUZIONE – Presidi Generali e Obbligatorie

Nel contesto descritto la Società ha posto in atto una serie di misure organizzative e di controllo in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente per la prevenzione del rischio di corruzione. Di seguito si rappresentano i presidi (ossia le misure) di carattere generale, che vanno ad integrarsi al MOG 231 (quest'ultimo in corso di aggiornamento).

8.1 Formazione

La formazione costituisce uno strumento imprescindibile per un'efficace implementazione del sistema di prevenzione del rischio di corruzione, attraverso la diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dalla Società.

La formazione non è considerata un mero adempimento burocratico, ma un'opportunità per rendere consapevoli gli operatori dei rischi connessi al trattamento dei dati, delle misure di sicurezza; migliorare i processi organizzativi e i servizi erogati; per evitare danni reputazionali; per ridurre i rischi di sanzioni amministrative e rendere più competitiva l'organizzazione.

Sull'argomento è intervenuta in più occasioni anche l'ANAC (Delibera n. 72/2013; Determinazione n. 12 del 28/10/2015, paragrafo 5), ribadendo che la formazione riveste un ruolo strategico nella prevenzione della corruzione e deve essere rivolta al personale dipendente, prevedendo due livelli differenziati:

- a) livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguardante l'aggiornamento delle competenze e le tematiche dell'etica e della legalità;
- b) livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree di rischio.

In questo caso la formazione dovrà riguardare le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e le tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto dell'amministrazione / ente.

Nell'ambito del piano annuale di formazione, la Direzione Generale in collaborazione con il RPCT, annualmente programma le iniziative formative ritenute idonee – anche in relazione alla qualifica aziendale ed alle attività svolte, – al fine di assicurare la corretta attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, da integrare con eventuali preesistenti attività di formazione dedicate al Modello 231.

Annualmente sarà pianificato un percorso di formazione per tutte le figure coinvolte, inserendolo nel Piano Formativo annuale, tenendo conto della struttura dell'ente, i profili organizzativi, le finalità di ciascun corso, la possibilità di associare, con altri enti, l'attività formativa; prevedere idonee risorse in

sede di approvazione del bilancio; prevedere prove finali di verifica del percorso formativo e sessioni di aggiornamento sulla base delle modifiche normative, organizzative e tecniche che interverranno; stabilire aree di priorità nell'attività formativa, valutando la possibilità di somministrare la formazione di Livello generale ad anni alterni.

La partecipazione ai corsi di formazione, secondo il calendario e le modalità individuate dalla Direzione Generale, è da ritenersi obbligatoria.

8.2 Codice Etico

Il Codice Etico, il cui ultimo aggiornamento è stato approvato dal CdA del 10/05/2021 (data che si evince dal documento caricato sul sito della Società) è parte integrante del MOG 231.

Esso rappresenta l'enunciazione dei principi e dei valori aziendali, nonché dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società rispetto a tutti i soggetti con cui entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale.

Il Codice Etico, pubblicato sul sito istituzionale della Società (<https://gepafin.it/wp-content/uploads/2023/02/Codice-Etico-Gepafin-2021.pdf>), prevede misure generali di prevenzione della corruzione che assicurano la qualità dei servizi e un comportamento dei dipendenti e collaboratori della Società eticamente corretto e soprattutto rispondente ad esigenze di lealtà e imparzialità nelle attività di interesse pubblico.

8.3 Modello di Organizzazione e Gestione D.Lgs. 231/2001

Il Cda di Gepafin, in data 31/05/2016 ha adottato per la prima volta un Modello di Organizzazione e Gestione 231 (MOG 231), redatto in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001.

Il Modello che ha come scopo principale quello di assicurare la prevenzione della commissione dei reati previsti dal Decreto stesso. I principi, le disposizioni e le prescrizioni previste dal Modello adottato da Gepafin sono vincolanti per gli amministratori, per i dipendenti, per tutti i soggetti che, a vario titolo, operano per conto e nell'interesse della Gepafin.

In ottemperanza all' Art. 6, comma 1, lett. b), del D.lgs. 231/2001, Gepafin in data 7/12/2020 ha provveduto a nominare un nuovo Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, che ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello. Affinché l'ODV possa adempiere efficacemente al proprio mandato, è necessario un costante scambio di informazioni e flussi informativi tra i destinatari del Modello, i soggetti terzi e lo stesso OdV nonché un necessario raccordo con il RPTC. A tal scopo l'OdV dispone dei seguenti canali di comunicazione:

- posta all'indirizzo: GEPAFIN Spa – Organismo di Vigilanza, Via Campo di Marte, 9 – 06124 – Perugia;
- e-mail all'indirizzo: odv@gepafin.it.

Il nuovo modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Gepafin in data 26/04/2021.

Il modello, originariamente composto da due parti (parte generale e parte speciale), è stato successivamente, nel mese di febbraio 2022, suddiviso in otto sezioni: 00 - Indice (da usare anche come frontespizio); 01 - Parte Generale; 02 - Valutazione dei Rischi; 03 - Categorie di reato; 04 - Elenco dei Reati; 05 - Aree di rischio; 06 - Sistema dei Flussi informativi (comprensivo di Note operative e Descrizioni dei Flussi 07 - Prospetti riepilogativi.

Tale Modello è sottoposto dall'Organismo di Vigilanza all'approvazione del CdA dell'Ente per qualsiasi modificazione apportata.

È parte integrante del MOG 231 il Codice Etico di comportamento. Inoltre, in coerenza con le finalità della L. 190/2012, il PTPC adotta misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità affiancandosi, con l'obiettivo di un'integrazione sostanziale, con quelle previste nel MOG 231.

8.4 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti (Whistleblowing)

In data 15 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. LGS. 24/2023 che predispone nuove regole circa il whistleblowing, ovvero la segnalazione di illeciti di cui un dipendente, collaboratore, professionista sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Pur esistendo già delle procedure legislative volte ad agevolare la pratica, tali normative sono state più volte tacciate di attribuire ai segnalanti (o whistleblower) una protezione inadeguata.

Il nuovo decreto si rivela un importante punto di svolta rispetto a quanto sino a oggi previsto dalla normativa di settore con l'implementazione delle pratiche già esistenti, attraverso l'introduzione di nuove discipline e tutele per i whistleblower.

Per attuare le nuove disposizioni, sono state comunicate diverse scadenze. Per le realtà con una media di lavoratori nell'ultimo anno a partire dai 250 dipendenti (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato), la data a cui fare riferimento è il 15 Luglio 2023. Per le imprese con una media di almeno 50 lavoratori (a tempo determinato o indeterminato) in media nell'ultimo anno, invece, la scadenza è impostata per il 17 Dicembre 2023.

A tale obbligo sono soggetti anche tutte le realtà che hanno adottato un modello organizzativo 231/2001.

Antecedentemente all'approvazione del D. LGS. 24/2023, nel settore pubblico, la regolamentazione del whistleblowing era garantita dall'art. 54-bis del D. Lgs. 165/2001. Quest'ultimo disponeva espressamente il divieto di ripercussioni per il pubblico dipendente qualora segnalasse al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) o all'Autorità giudiziaria, condotte illecite da lui apprese.

Per quanto concerne il settore privato, invece, la disciplina veniva dettata dalla Legge 179/2017. Tale provvedimento richiedeva alle società del settore privato con modelli organizzativi ex D. LGS. 231/2001 di dotarsi obbligatoriamente di canali di segnalazione delle condotte illecite ritenute rilevanti ai sensi della normativa. Allo stesso tempo, le imprese avevano l'onere di garantire il divieto di atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del whistleblower per le segnalazioni effettuate.

Il D. LGS. 24/2023 ha abrogato tali disposizioni e imposto una rilettura della disciplina.

La finalità della segnalazione è la tutela dell'interesse pubblico e dell'integrità di Gepafin e non costituisce uno strumento per tutelare interessi personali.

La nuova normativa, riconosce infatti alle segnalazioni un ruolo chiave nella prevenzione delle violazioni normative e assicura ai segnalanti di imprese sia pubbliche che private, una tutela più strutturata. Il decreto aggiorna così la legislazione italiana, armonizzandola con quelle che sono le norme del Parlamento europeo e del Consiglio circa la protezione delle persone che segnalano violazioni del Diritto dell'Unione e di disposizioni normative nazionali.

Con il D. LGS 24/2023 aumentano le condotte meritevoli di segnalazione; la disciplina prevista dal decreto si estende anche alle violazioni che possano ledere gli interessi dell'Unione Europea. Ricadono nella normativa anche le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Pubblica Amministrazione o dell'Ente privato, inclusi gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali. In continuità con il passato, vengono annoverate anche "le condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o violazioni dei modelli di organizzazione e di gestione".

Rimangono, invece, escluse dal decreto le segnalazioni circa i rapporti individuali di lavoro e quelle in materia di sicurezza e difesa nazionale.

Il D. LGS. 24/2023 amplia l'ambito di applicazione soggettivo della disciplina in materia di whistleblowing. Con questo nuovo decreto, sono adesso inclusi tra i soggetti tutelabili anche collaboratori autonomi, liberi professionisti, volontari, azionisti e amministratori.

Il Decreto differenzia inoltre gli enti destinatari della nuova disciplina in "soggetti del settore pubblico" e "soggetti del settore privato". Rientrano nel novero dei Soggetti del settore pubblico le Amministrazioni pubbliche, le Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, gli organismi di diritto pubblico, i concessionari di pubblico servizio e le società in house, anche se quotate.

Soggetti del settore privato

Questi enti vengono individuati "in negativo" rispetto a quelli del settore pubblico. Il D. LGS. 24/2023 li circoscrive, rivolgendosi, in particolare, a una serie di casi, di seguito riportata.

1. Realtà aziendali in cui la media dei lavoratori impiegati sia inferiore alle 50 unità. In questi casi, il whistleblower potrà segnalare condotte illecite rilevanti ai sensi del D. LGS. 231/2001 o violazioni del modello organizzativo, facendo ricorso al solo canale di segnalazione interno;
2. Enti con una media di lavoratori superiore alle 50 unità. Date queste eventualità, invece, il whistleblower avrà la possibilità di segnalare, oltre alle violazioni contemplate dalla nuova normativa, anche quelle attinenti al diritto dell'Unione Europea. L'ente potrà fare ricorso a tutti i canali di segnalazione di cui al D. LGS. 24/2023.

Rispetto alle norme preesistenti, che contemplavano il solo uso di canali di segnalazione interni, il decreto introduce ulteriori modalità attraverso cui il whistleblower può comunicare gli illeciti di cui sia venuto a conoscenza. Il documento amplia infatti i canali a disposizione, prevedendone uno di segnalazione esterna, predisposto e gestito dall'ANAC. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 24/2023, tale Autorità – sentito il Garante Privacy – dovrà adottare delle linee guida in tema di presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, prevedendo il ricorso a strumenti di crittografia che garantiscano la riservatezza del segnalante e della persona menzionata nella segnalazione - o comunque coinvolta.

Per quanto riguarda i canali di segnalazione interna sia enti pubblici sia di privati vengono loro richieste massima tutela e riservatezza circa l'identità del segnalante e della persona coinvolta o menzionata. Il decreto affida, poi, la gestione della segnalazione a una persona o a un ufficio aziendale interno, autonomo e costituito da personale specificatamente formato o, in alternativa, ad un soggetto esterno equivalentemente qualificato. Nel caso di ente dotato del modello organizzativo previsto dal D. LGS. 231/2001, si richiede che il M.O.G. si occupi del canale di segnalazione.

Sempre circa le segnalazioni interne, il decreto dispone che:

1. L'ente è tenuto a rilasciare al whistleblower un avviso di ricevimento della sua segnalazione dopo l'inoltro di quest'ultima ed entro sette giorni dalla ricezione;
2. il soggetto a cui è affidato il canale ha il compito di mantenere i contatti con il segnalante, dando seguito alla segnalazione e fornendo riscontro al whistleblower entro tre mesi dalla data di ricezione di quest'ultima.

La normativa definisce anche la modalità con cui questi canali di informazione dovranno essere segnalati. Le imprese dovranno pubblicare un'informativa chiara ed esplicativa circa procedure e presupposti necessari ad effettuare eventuali segnalazioni, sia interne che esterne.

Tali informazioni dovranno essere facilmente reperibili, sia sul posto di lavoro che sul sito internet dell'impresa o azienda.

L'accesso al canale esterno dell'ANAC è consentito in una serie di ipotesi, di seguito elencate.

1. Il soggetto segnalante opera in un contesto lavorativo nel quale non è prevista l'attivazione obbligatoria del canale o la sua predisposizione non è conforme ai requisiti normativi;
2. Il soggetto segnalante ha già effettuato una segnalazione a cui non è stato dato seguito;
3. Il soggetto segnalante ha fondato motivo di ritenere che una segnalazione interna possa determinare il rischio di ritorsione;
4. Il soggetto segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Anche l'ANAC ha specifici doveri di attivazione e di riscontro nei confronti del whistleblower. Come nei casi di segnalazione interna, il segnalante dovrà sempre ricevere un avviso di ricezione della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricevimento. Dovrà anche essere dato seguito, attraverso un'attività istruttoria, alle segnalazioni ricevute, dando riscontro al whistleblower entro tre o sei mesi (a seconda dei casi). Qualora la segnalazione abbia ad oggetto informazioni che esorbitino le proprie competenze, l'ANAC dovrà provvedere a dare comunicazione della segnalazione all'autorità competente.

La normativa prevede l'ulteriore possibilità di segnalare gli illeciti mediante delle divulgazioni pubbliche, che potranno essere effettuate solo al ricorrere di specifici presupposti.

Il segnalante può dunque utilizzare la stampa e mezzi elettronici, o comunque di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. L'utilizzo di tali strumenti risulta valido - e sotto la protezione del nuovo decreto - qualora si siano precedentemente effettuate una segnalazione interna e una esterna (o direttamente una segnalazione esterna) oppure si abbia fondato motivo di ritenere che:

1. violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
2. la segnalazione esterna possa comportare ritorsioni o non avere efficace seguito.

La disciplina introdotta dal D. LGS. 24/2023 rinforza notevolmente la tutela della riservatezza del segnalante, disponendo varie garanzie contro eventuali atti ritorsivi.

Per quanto concerne i dipendenti pubblici la tutela prevista è ampia: questi, infatti, possono segnalare violazioni sia del diritto comunitario che del diritto interno, attraverso tutti i canali di segnalazione previsti.

Quanto ai soggetti del settore privato, invece, la normativa applica una distinzione interna alla categoria.

1. I dipendenti di enti privati che nell'ultimo anno hanno impiegato una media di oltre 50 lavoratori e lavoratori di enti che, a prescindere dalle dimensioni, rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione indicati dalla Direttiva (UE) 2019/1937 potranno segnalare soltanto le violazioni del diritto dell'Unione Europea, ovviamente attraverso i canali di segnalazione previsti dal decreto.
2. Gli impiegati presso aziende con una media di lavoratori superiore alle 50 unità, invece, il whistleblower avrà la possibilità di segnalare sia le violazioni contemplate dalla nuova normativa, sia quelle attinenti al diritto dell'Unione Europea, sempre attraverso i canali previsti dal decreto.

Il D. LGS. 24/2023 enuncia poi che l'identità del whistleblower non potrà essere rivelata, se non con l'espresso consenso del segnalante stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Tuttavia, questo diritto alla riservatezza non ha portata assoluta: l'ampiezza della tutela riconosciuta all'identità del whistleblower varia, infatti, a seconda delle disposizioni che regolano i possibili procedimenti (penale, civile, disciplinare) in cui può la persona potrà trovarsi coinvolta.

Nel caso specifico delle segnalazioni che abbiano comportato l'instaurazione di un procedimento penale, la riservatezza del whistleblower è tutelata nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p.. La disposizione impone l'obbligo di segretezza degli atti delle indagini preliminari sino al momento in cui l'indagato non abbia il diritto ad averne conoscenza - e comunque non oltre la chiusura di tale fase.

Sempre in tema, il D. LGS. 24/2023, conferma le garanzie contro ritorsioni e discriminazioni nei confronti del segnalante (dipendente pubblico o lavoratore privato che sia) e introduce un'ulteriore forma di tutela per il whistleblower, questa volta in sede processuale.

Il documento dispone infatti in capo al soggetto che abbia posto in essere tali condotte, un'inversione dell'onere probatorio, imponendogli di dimostrare che siano state attuate per ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione o alla denuncia.

Vincolo ben più gravoso di quello originariamente prescritto dalla direttiva. Infatti, mentre l'art. 21 della normativa comunitaria impone all'autore delle ritorsioni di dimostrare che la condotta sia imputabile a "motivi debitamente giustificati", l'art. 17 del decreto richiede, invece, che si provi l'estraneità della condotta rispetto alla segnalazione oggetto della controversia.

Viene poi esclusa la responsabilità del segnalante nel caso in cui diffonda o riveli, attraverso canali di segnalazione previsti dal Decreto, informazioni coperte dall'obbligo di segreto relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali - a condizione che vi sia il fondato motivo di ritenere che la rivelazione di tali informazioni fosse necessaria allo svelare la violazione.

È stata, infine, prevista l'istituzione da parte dell'ANAC di un elenco degli enti del terzo settore che forniscono misure di sostegno per i whistleblower. Tali misure, individuate dall'art. 18 del D. LGS. 24/2023, consistono nell'assistenza e nella consulenza a titolo gratuito "sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato".

Non è stata, invece, ripresa la disposizione comunitaria in tema di misure di assistenza finanziaria e di sostegno psicologico per i segnalanti coinvolti in procedimenti giudiziari.

Oltre ai profili di responsabilità in cui può incorrere il soggetto segnalato, è previsto un regime sanzionatorio applicabile nei casi in cui vengano riscontrate violazioni delle disposizioni del Decreto.

In particolare, l'ANAC può infliggere al responsabile delle sanzioni amministrative pecuniarie qualora:

1. Siano state commesse delle ritorsioni, o qualora si accerti che la segnalazione sia stata ostacolata o che l'obbligo di riservatezza sia stato violato;
2. Non siano stati istituiti canali di segnalazione, che non siano state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni, o che l'adozione delle procedure non sia conforme alle disposizioni del decreto.

Viene previsto anche uno specifico regime di responsabilità per il segnalante nell'eventualità in cui abbia formulato segnalazioni diffamatorie o caluniose, commesse con dolo o colpa grave.

Come detto il 15 Luglio e il 17 Dicembre 2023 sono le due date di entrata in vigore per le imprese.

L'adempimento era già obbligatorio per alcuni enti selezionati; tra questi chi rispettava il modello ex D. LGS. 231/2001 (MOG-Modello di Organizzazione e Gestione), realtà che lavorano con enti pubblici, imprese del settore finanziario (si veda art. 48 D. LGS. 90/2017) e aziende specifiche di settore, come filiere alimentari, sicurezze dei trasporti, enti di tutela ambiente.

A partire dal 15 Luglio 2023, sono aggiunte al conteggio le imprese con almeno 250 lavoratori (a tempo determinato o indeterminato) in media nell'anno precedente.

Dal 17 Dicembre 2023, invece, sono state incluse anche le imprese con almeno 50 lavoratori (a tempo determinato o indeterminato) in media nell' anno precedente.

Risulta dunque necessaria l'attivazione di canali di segnalazione efficaci, riservati e sicuri per permettere a chi opera con le aziende (ma anche ad azionisti, consulenti o membri del CDA) di poter comunicare condotte illecite di natura amministrativa, contabile, civile o penale (riciclaggio, corruzione, etc.).

In caso di mancato adeguamento, si potrà infatti incorrere in sanzioni fino a 50.000 euro.

La tutela del whistleblower è un diritto fondamentale, riconosciuto a livello internazionale, estensione del diritto di libertà di espressione.

I nuovi obblighi previsti dalla normativa impongono alle imprese di rivedere e, se del caso, aggiornare i propri programmi di compliance e/o Modelli 231: da un lato, sarà essenziale valutare l'adeguatezza dei sistemi di segnalazione già implementati (o dotarsene per la prima volta) e, dall'altro, occorrerà assicurarsi di aver implementato presidi che consentano, anche con il ricorso a risorse esterne, di poter verificare le allegazioni oggetto delle segnalazioni ricevute con il dovuto grado di diligenza e tempestività.

Il Whistleblowing è una efficace misura di prevenzione della corruzione. In attuazione delle disposizioni normative e dei provvedimenti dell'ANAC, la Società ha pertanto definito una procedura di "whistleblowing" dandone evidenza nel sito istituzionale, all'interno della sezione società trasparente (<https://www.gepafin.it/trasparenza/altri-contenuti/>).

8.5 Rotazione del personale e distinzione delle competenze

In considerazione dell'organico della Società e in relazione ai livelli di competenza richiesti per l'espletamento delle attività caratteristiche, non è possibile un adeguato presidio incentrato nella rotazione dei soggetti responsabili.

Peraltro, va assolutamente evidenziato che sono stati adottati presidi organizzativi affinché sia garantita una adeguata segregazione dei ruoli, poteri, compiti e responsabilità (in termini di svolgimento istruttorie e accertamenti, assunzione e attuazione decisioni, conseguenti manifestazioni monetarie, nonché effettuazione di verifiche).

Tra l'altro, il RPCT, in concomitanza con l'azione di altre funzioni di controllo di secondo e terzo livello, verifica l'effettiva applicazione delle misure adottate nell'ottica di assicurare ragionevolmente la riduzione rischi corruttivi.

8.6 Verifica dell'insussistenza delle cause di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi (ex D.Lgs. 39/2013)

Il D.Lgs. n. 39 del 2013⁴, disciplina alcune specifiche ipotesi di inconfiribilità con riferimento agli incarichi dirigenziali o assimilati ed agli incarichi di amministratore, in particolare per situazioni in cui tali soggetti siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione. Disciplina inoltre specifiche cause di incompatibilità con riferimento ai medesimi incarichi dirigenziali o di vertice.

Al fine di consentire le necessarie verifiche, l'interessato presenta all'atto del conferimento dell'incarico una dichiarazione circa la insussistenza di cause di inconfiribilità e, nel corso dell'incarico, annualmente,

⁴ "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'Articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

una dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità, così come richiesto dall' Art. 20 del D.Lgs. 39/2013.

Il RPCT, acquisite e riscontrate le informazioni contenute nelle dichiarazioni, qualora vengano accertate situazioni di inconferibilità o incompatibilità, le contesta all'interessato e provvede a segnalarle all'ANAC. La norma prevede la nullità degli atti di conferimento dell'incarico e dei relativi contratti, qualora adottati in violazione delle disposizioni del decreto.

8.7 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (c.d. *Pantouflage*)

La Legge 190/2012 sul contrasto alla corruzione ha modificato anche il Testo Unico del Pubblico Impiego (D. lgs. 165/2001), il cui art. 53 recita:

“Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture (della PA – n.a.) deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.”.

La Legge vieta inoltre ai dipendenti, che negli ultimi tre anni abbiano ricoperto posizione di vertice con potere decisionale e negoziale presso la PA, di esercitare un impiego presso soggetti privati che sono stati destinatari dell'attività di quella PA. Tra le conseguenze di un'eventuale assunzione in violazione di tale disposizione vi è la nullità del contratto, assieme all'obbligo di restituzione dei compensi in caso ricevuti.

La volontà del legislatore di salvaguardare l'imparzialità della PA anche quando il rapporto di lavoro cessa o deve ancora avere inizio si manifesta anche negli artt. 4 e 7 del Decreto sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (D. lgs. 39/2013).

Coloro che negli ultimi due anni hanno svolto incarichi o ricoperto cariche presso enti privati finanziati dalla PA (statale, regionale, locale), non possono ricevere incarichi pubblici di vertice e dirigenza nelle stesse amministrazioni statali, regionali o locali. Il biennio di astensione dal conflitto di interessi a posteriori diventa il criterio base per evitare inopportune occasioni di influenza esterna.

L'inconferibilità di incarichi di vertice amministrativo presso Regioni ed enti locali vale anche per coloro che nello stesso territorio hanno ricoperto nel biennio precedente la carica di consigliere o assessore o di amministratore delegato presso un ente soggetto a controllo pubblico da parte della stessa amministrazione territoriale.

Il dipendente pubblico deve tener conto dei propri rapporti di lavoro precedenti anche in virtù del codice di condotta, la cui violazione comporta una responsabilità disciplinare. Gli artt. 4 e 6 del DPR 62/2013 ci delucidano a riguardo: il dipendente deve informare all'atto di assunzione il dirigente dei rapporti di collaborazione con soggetti privati nel triennio precedente se tali soggetti hanno un interesse nell'attività o nelle decisioni del suo ufficio pubblico e se i parenti del dipendente hanno ancora dei rapporti finanziari con quei soggetti privati. Il dipendente non “accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.”

Tra i settori che potrebbero essere interessati al fenomeno del *Pantouflage* vi è certamente quello degli appalti pubblici, soprattutto in riferimento ai membri delle commissioni giudicatrici in fase di aggiudicazione di un appalto, che non possono aver ricoperto nel biennio antecedente cariche pubbliche presso l'Amministrazione Appaltante (art 77 D. lgs. 50/2016). All'art. 102 del Codice Appalti ritroviamo la stessa logica applicata ai collaudatori, che non possono aver svolto un lavoro per l'operatore economico appaltatore nel triennio precedente.

Ai fini dell'applicazione dell'Art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, la Società adotta le misure organizzative necessarie al fine di evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della PA nei confronti della Società stessa.

In linea con espresso dall'ANAC, le misure di contenimento del rischio si sostanziano in prescrizioni specifiche in sede di assunzione del personale che si riassumono:

- a) nell'avviso pubblico di reclutamento e comunque nelle specifiche fornite ai fini della preselezione iniziale dei candidati viene espressamente inserita la condizione ostativa sopra richiamata;
- b) nella dichiarazione che i candidati interessati sono tenuti a rendere finalizzata a verificare l'insussistenza della condizione ostativa sopra richiamata. Soprintende sull'impianto regolamentare/procedurale il RPCT, che svolge un'attività di vigilanza d'ufficio.

8.8 Flussi informativi e tutele del whistleblower

La finalità di prevenzione che si intende perseguire con il presente Piano presuppone una continua e attenta attività di comunicazione tra tutti i soggetti coinvolti a partire dal RPCT che è il principale destinatario dell'obbligo di verifica dell'adeguatezza e della funzionalità del Piano stesso. Gli organi con i quali il RPCT deve relazionarsi assiduamente per l'esercizio della sua funzione sono:

- a) Consiglio di Amministrazione;
- b) Referenti, cui sono affidati specifici compiti di relazione e segnalazione;
- c) Funzione di *Internal Audit*;
- d) Funzione di Compliance;
- e) ODV 231;
- f) Soggetti o organi a cui è stata conferita una funzione di controllo e di monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di valutazione.

In tal senso, costituiscono strumenti di raccordo sono i confronti periodici per relazionare al RPCT, fatte salve le situazioni di urgenza, ed i sistemi di reportistica che permettono al RPCT di conoscere tempestivamente situazioni illecite tentate o conseguite all'interno della Società, con descrizione del contesto in cui la vicenda si è sviluppata ovvero contestazioni ricevute circa il mancato adempimento agli obblighi di trasparenza.

Gli strumenti di raccordo devono utilizzare, ove possibile, strumenti informatizzati. In particolare vengono individuate le seguenti tipologie di flussi:

- a) flussi dal RPCT (ad esempio: invio relazioni agli Organi Societarie alle strutture di controllo;
- b) flussi/segnalazioni verso il RPCT. In particolare, devono essere trasmesse da parte di tutti i destinatari del PTPCT, informazioni di qualsiasi genere attinenti ad eventuali violazioni delle prescrizioni del Piano stesso o dei documenti correlati o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole adottate dalla Società nonché inerenti alla commissione di reati.

Deve altresì essere trasmesso ogni altro documento che possa essere ritenuto utile ai fini dell'assolvimento dei compiti del RPCT. Il Responsabile può tenere conto di segnalazioni anonime adeguatamente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e/o configurino la possibilità di un rischio di corruzione o che segnalino violazioni accertate. Le informazioni acquisite dal RPTC saranno trattate in modo tale da garantire:

- a) il rispetto della massima riservatezza della segnalazione inoltrata;
- b) il non verificarsi di atti di ritorsione, penalizzazione o discriminazione nei confronti dei segnalanti;
- c) la tutela dei diritti di soggetti in relazione ai quali sono state effettuate segnalazioni in mala fede e successivamente risultate infondate, ferma restando in tal caso la possibilità di esperire le azioni opportune nei confronti di coloro che intenzionalmente hanno effettuato la falsa segnalazione.

In linea generale, verrà garantito l'anonimato del segnalante salve le riserve di legge previste in caso di incardinamento di procedimento giudiziario. Il RPCT valuterà le segnalazioni ricevute con discrezione e responsabilità e, se ritenuto opportuno, potrà ascoltare l'autore della segnalazione se noto o il responsabile della presunta violazione.

8.9 Rafforzamento dell'antiriciclaggio

Posto che la prevenzione della corruzione e la trasparenza sono strumento per la creazione e a protezione del valore pubblico, il nuovo PNA 2022 fornisce indicazioni per raccordare e coordinare tra

loro i diversi strumenti di programmazione confluiti nel PIAO, focalizzando l'attenzione su alcuni specifici profili di integrazione.

Tra le novità previste, dal Piano Nazionale Anticorruzione 2022, valido per il triennio 2023-2024, va segnalato un rafforzamento dell'antiriciclaggio, impegnando i responsabili della prevenzione della corruzione a comunicare ogni tipo di segnalazione sospetta in cui potessero incorrere all'interno della pubblica amministrazione e delle stazioni appaltanti.

È stato evidenziato nel Piano, infatti, il legame esistente tra la battaglia antiriciclaggio e la lotta anticorruzione e finanziamento al terrorismo. Anche le misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007 sono da intendersi come strumenti di creazione di valore pubblico. Tali presidi, al pari di quelli anticorruzione, sono volti a fronteggiare il rischio che l'amministrazione / ente entri in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali soprattutto nell'impiego fondi del PNRR. Per questo, in più parti del PNA, sono stati evidenziati i raccordi necessari che è opportuno sussistano fra anticorruzione e antiriciclaggio.

Altro aspetto significativo del nuovo Piano è la necessità di identificare il titolare effettivo delle società che concorrono ad appalti pubblici. Quindi, le stazioni appaltanti sono chiamate a controllare "chi sta dietro" a partecipazioni sospette in appalti e forniture pubbliche.

La Gepafin, essendo un Intermediario Finanziario Vigilato, per la tipologia di attività svolta (rilascio di garanzie, erogazione di finanziamenti diretti) rientra tra i soggetti destinatari degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio. Per tali motivi, in ottemperanza alla normativa Banca d'Italia, ha già da tempo individuato un responsabile della Funzione Antiriciclaggio e adottato un regolamento Antiriciclaggio, adempiendo agli obblighi che la normativa prevede.

I principali obblighi possono essere così sintetizzati:

- 1) obblighi di Adeguata Verifica della Clientela e gestione del rischio:
 - identificare il Cliente e l'Esecutore in loro presenza e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da fonti affidabili e indipendenti;
 - identificare il Titolare Effettivo e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da fonti affidabili e indipendenti;
 - acquisire e valutare le informazioni sullo scopo e sulla natura del Rapporto Continuativo nonché, in presenza di un rischio elevato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, dell'Operazione Occasionale;
 - esercitare un controllo costante nel corso del Rapporto Continuativo;
- 2) obblighi di segnalazione delle Operazioni sospette:
 - identificare le Operazioni sospette e comunicarle al Responsabile della Segnalazione delle Operazioni Sospette -Responsabile SOS per le relative attività di verifica che gli competono;
 - segnalare alla UIF, senza ritardo, le Operazioni ritenute sospette dal Responsabile SOS;
- 3) obblighi di conservazione di informazioni e documenti:
 - registrare nell'Archivio standardizzato le informazioni raccolte in sede di identificazione e verifica dell'identità del Cliente, dell'Esecutore e del Titolare Effettivo;
 - conservare i documenti raccolti nel corso delle Operazioni che precedono;
- 4) obblighi di inoltro dei dati aggregati alla UIF:
 - trasmettere alla UIF, con cadenza mensile, i dati aggregati sull'operatività della Società;
- 5) obblighi di formazione.

8.10 Monitoraggio sull'attuazione delle misure generali di prevenzione della corruzione

Le attività di monitoraggio sull'attuazione delle misure generali di prevenzione della corruzione indicate nei paragrafi che precedono sono riportate nell'allegato 12 del presente Piano.

SEZIONE II – PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

1. PREMESSA E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La Legge 190, ha previsto, altresì, una specifica disciplina in materia di trasparenza nella Pubblica Amministrazione e negli enti ad essa riconducibili. La trasparenza rappresenta infatti uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione nonché per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e non solo. Successivamente il D.Lgs. 33/2013 ha disciplinato in maniera innovativa la tematica della trasparenza, chiarendo tra l'altro il concetto di "trasparenza", l'ambito oggettivo e soggettivo.

La disciplina in materia di trasparenza, peraltro, è stata recentemente innovata ad opera del D.Lgs. n. 97/2016 (cd. "Decreto Trasparenza"). Il Decreto ha ridisegnato la normativa sulla trasparenza rafforzando il suo valore nell'ordinamento giuridico nazionale ed intervenendo, per il raggiungimento di tale scopo, con abrogazioni e integrazioni sugli obblighi precedentemente individuati dal D.Lgs. n. 33/2013 e dalla correlata prassi attuativa (Delibera Civit n. 50/2013).

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 97/2016 la trasparenza è ora *"intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"*.

Il novellato Art. 2 bis del D.lgs 97/2016 riformula l'ambito soggettivo di applicazione della trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni, estendendola, in quanto compatibile, anche alle società a partecipazione pubblica di controllo, e con diversa prescrizione, alle società a partecipazione pubblica non di controllo.

La più recente revisione della materia è riferibile alla Determinazione n. 1134 del 08 novembre 2017, che riporta ampie e valide indicazioni, oltre che in tema di anticorruzione, anche per quanto concerne gli obblighi di trasparenza.

L'allegato 1 alla sopracitata Determinazione rappresenta il parametro di riferimento anche per Gepafin, in quanto società a partecipazione pubblica di controllo, rientra nell'ambito soggettivo di applicazione del Decreto 33/2013 ed è tenuta al rispetto degli obblighi di trasparenza come precisati nella determinazione anzidetta.

Nella presente Sezione sono descritte le misure volte all'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e alla corretta articolazione delle responsabilità tra le varie funzioni aziendali, conformemente a quanto indicato dall'ANAC.

Ai sensi dell'art. 10, co. 3, del D.Lgs. n. 33/2013, la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi in obiettivi organizzativi e individuali. A tal fine, l'organo di indirizzo può dare indicazione di pubblicare dati ulteriori rispetto a quelli previsti dal citato Decreto, in relazione alle specifiche aree a rischio.

2. DATI PUBBLICATI

La Società garantisce la qualità delle informazioni pubblicate nel sito istituzionale www.gepafin.it, sezione "Società trasparente", assicurandone l'integrità, l'esattezza, l'aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali agli atti della Società e la loro rielaborazione e riutilizzo.

Nell'allegato XX al presente Piano, sopra citato, si riporta l'alberatura relativa alla Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale www.gepafin.it, con indicazione del riferimento del contenuto specifico dell'obbligo, della tempistica di aggiornamento, dell'area competente alla comunicazione dei dati e dei soggetti responsabili della relativa pubblicazione.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti dei dati, delle informazioni e dei documenti da pubblicare si è proceduto e si procederà secondo quanto previsto, ai sensi dell'allegato n. 1 della delibera ANAC n. 1310 del 28.12.2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016" secondo le frequenze di aggiornamento indicate nello stesso.

A partire dal 2018, in ottemperanza alle prescrizioni e agli obblighi di pubblicazione previsti ai commi 125, 126 e 127 della recente legge n. 124 del 4/08/2017, la Gepafin pubblica entro il 28 febbraio di ogni anno, nel sito istituzionale le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti, ovvero concessi. *(Si ricorda che le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio).*

3. ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA: RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA E MISURE ORGANIZZATIVE ADOTTATE

Il RPTC svolge attività di controllo e monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e sulle ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza, ponendo particolare attenzione alla tempestività della pubblicazione, alla qualità, alla completezza e alla chiarezza dei dati e delle informazioni, nonché segnalando all'organo di indirizzo ed agli uffici competenti alla irrogazione delle sanzioni disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Salva la responsabilità personale dei soggetti esterni tenuti alla comunicazione dei propri dati, informazioni e documenti, per ciò che attiene ai dati, documenti e informazioni di pertinenza del personale delle strutture/uffici aziendali, la comunicazione dei dati e la relativa pubblicazione avverranno nei termini, tempi e modalità di cui all'alberatura (allegato 13).

Dai compiti previsti riconosciuti discendono le responsabilità previste dalla normativa vigente. L'attività di comunicazione e pubblicazione dei dati sarà improntata ai principi di completezza, tempestività e attendibilità.

4. MISURE DI MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Le azioni di monitoraggio costituiscono un importante indicatore per valutare la qualità, la completezza, l'esattezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.

Il controllo e il monitoraggio delle pubblicazioni competono al RPCT e verranno effettuati sia in via preventiva, preliminarmente alla pubblicazione dei dati, che successivamente, con una periodicità almeno semestrale che prevede controlli a campione, con navigazione nella Sezione "Società Trasparente".

Il controllo avrà ad oggetto l'effettivo adempimento degli obblighi anche con riferimento alla tempestività dell'avvenuta pubblicazione nonché la qualità dei dati, delle informazioni e delle notizie, ivi compreso il formato di tipo aperto da adottare ed al riutilizzo dei dati pubblicati in funzione della natura degli stessi, prestando attenzione a non rendere intelligibili i dati personali non strettamente pertinenti nonché quelli sensibili o giudiziari.

5. ACCESSO CIVICO E GENERALIZZATO

Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, dati e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nei casi in cui Gepafin ne abbia omissa la pubblicazione sul proprio sito web (art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016).

Il medesimo articolo regola inoltre la forma di accesso civico cosiddetto “generalizzato”; in pratica, chiunque ha il diritto di richiedere dati e documenti detenuti dalla Società, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5-bis (art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.lgs. n. 97/2016).

Le istanze di accesso civico potranno essere indirizzate al RPCT a mezzo di apposito modello di richiesta messo a disposizione nel sito e inviato tramite: posta elettronica: segnalazioni@gepafin.it; fax: 0755005156; servizio postale.

L’istanza ricevuta sarà istruita tempestivamente, al fine di riscontrare alla richiesta entro trenta giorni; qualora la richiesta sia inerente la pubblicazione di dati obbligatori la Società provvederà alla pubblicazione dei dati e ne darà evidenza all’istante; qualora invece la richiesta riguardi dati non obbligatori la Società ne notizierà direttamente l’istante.

Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultino già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, la Società indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. In caso di ritardo o mancata risposta, l’istante potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo nella persona del RPCT indirizzando le evidenze agli indirizzi postali e fax di cui sopra e per conoscenza alla medesima mail indicata. Vale inoltre quanto previsto dalla normativa di riferimento, ivi compreso il diritto di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’Art. 116 del D.Lgs. 104/2010.

Nel caso di richiesta relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento degli Uffici, gli stessi potranno ponderare, da un lato, l’interesse all’accesso ai documenti, dall’altro, l’interesse al buon andamento dell’attività amministrativa. L’esercizio di tale diritto deve svolgersi nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (Articolo 5 bis del d. lgs. n. 33/2013).

La comunicazione dei dati da parte della Società è gratuita, salvo l’eventuale costo per la riproduzione degli stessi su supporti materiali. Secondo quanto previsto dalla Determinazione ANAC n. 1309 del 28.12.2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’ Art. 5 comma 2 del D.Lgs 33/13” è istituito un registro contenente l’elenco delle richieste di accesso, di ogni tipo, con indicato l’oggetto, la data ed il relativo esito della decisione.

Tale registro, aggiornato trimestralmente, è pubblicato nel sito della Società nella sezione “Società trasparente - Altri contenuti - Accesso civico”. Al momento non sono pervenute richieste di accesso.

6. SISTEMA SANZIONATORIO

La legge prevede importanti sanzioni in caso di violazione degli obblighi di trasparenza e di limitazione dell’accesso civico (Art. 46 del D.lgs. 33/2013), nonché l’applicazione di sanzioni amministrative, di pubblicazione del provvedimento (Art.47 D.lgs. 33/2013) e di mancato trasferimento di risorse a favore di enti e organismi (Art. 22 e 28 del D.lgs. 33/2013).

Le sanzioni riguardano tutti i soggetti che sono tenuti a contribuire agli adempimenti e, quindi, non solo il RPCT per le sue attribuzioni specifiche, ma anche coloro che sono a vario titolo coinvolti negli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione.

7. PROGRAMMA FORMATIVO

La cultura della trasparenza e dell’integrità viene promossa quotidianamente in Gepafin. La Società, per il tramite del RPCT, assicura adeguati percorsi formativi in materia di trasparenza amministrativa, la trasmissione di note informative in tema di obblighi di pubblicazione e/o all’accesso civico, semplice e generalizzato, e, ove possibile, programma - con cadenza periodica, una Giornata della Trasparenza o,

in alternativa, momenti istituzionali nell'ambito del quale rappresenta il livello di implementazione dei sistemi di controllo interno della Società e le misure concretamente adottate per la trasparenza.